

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 854 del 10.6.1955 relativo al decentramento dei servizi per l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Pubblica ed in particolare l'art. 23;
- la Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica";
- "l'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private", pubblicato sul S.O. G.U.R.I. n. 297 del 23 dicembre 2003.

Tenuto conto in particolare dell'art. 3 della deliberazione 26.11.2003, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante l'accordo sopra citato in cui si demanda alle Regioni l'attuazione delle disposizioni contenute nella medesima deliberazione.

Ritenuto di recepire la succitata deliberazione e di dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, relativamente alla classificazione delle strutture, alla definizione dei requisiti delle stesse, alle modalità di autorizzazione delle nuove strutture, ai tempi e modalità per l'adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private già autorizzate ed in esercizio ai requisiti minimi stabiliti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato A

alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto che dette strutture veterinarie per motivi igienico - sanitari devono avere unità edilizie separate da locali o impianti aventi finalità commerciali o artigianali o allevatoriali.

Sentiti i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie, i rappresentanti degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Parma, la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bologna.

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali Dott. Leonida Grisendi ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della LR 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Politiche per la Salute e Politiche Sociali" espresso nella seduta del 05/10/2005.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. Di recepire la deliberazione 26.11.2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private".
2. Di dare attuazione alle disposizioni contenute nella succitata deliberazione relativamente alla classificazione delle strutture, alla definizione dei requisiti delle stesse, alle modalità di autorizzazione delle nuove strutture, ai tempi e modalità per l'adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private già autorizzate ed in esercizio ai requisiti minimi stabiliti, secondo le indicazioni contenute

nell'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di stabilire che le strutture veterinarie pubbliche e private come classificate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, soggette ad autorizzazione sanitaria per motivi igienico-sanitari devono avere unità edilizie separate da locali o impianti aventi finalità commerciali o artigianali o allevatoriali.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna.

"Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. Modalità di autorizzazione delle nuove strutture, tempi e modalità per l'adeguamento delle strutture già autorizzate".

Art. 1

Classificazione delle strutture

1. Le strutture veterinarie pubbliche e private sono classificate in relazione alle seguenti tipologie:

- a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;**
- b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;**
- c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;**
- d) ospedale veterinario;**
- e) laboratorio veterinario di analisi.**

2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono così individuate:

a) per **studio veterinario** si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.

Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria;

b) per **ambulatorio veterinario** si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario;

c) per **clinica veterinaria - casa di cura veterinaria** si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria - casa di cura veterinaria

individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;

d) per **ospedale veterinario** si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario;

e) per **laboratorio veterinario** di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonché quanto previsto agli articoli 2, non si applicano alle attività stabilite in applicazione alla legge regionale 27/2000, fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico - sanitarie e del benessere animale.

4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle finalizzate al trasporto di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere specificatamente autorizzate dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

Art. 2

Autorizzazione delle strutture veterinarie.

1. Le nuove strutture veterinarie di cui all'art. 1, lettera a), se vi è l'accesso di animali, b), c), d) ed e) sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.

2. L'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 è rilasciata, ai sensi dell'art. 23 del DPR n° 854 del 10.6.1955, dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio;

Art. 3

Requisiti delle strutture veterinarie.

1. Le nuove strutture veterinarie di cui all'art. 1, lettera a), se vi è l'accesso di animali, b), c), d) ed e), nonché quelle già autorizzate ed in esercizio sottoposte a ampliamenti pari ad un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura

esistente o a trasformazione di tipologia, devono possedere i requisiti minimi generali e specifici di cui alla successiva sezione prima, alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.

2. Le strutture veterinarie di cui all'art. 1, già autorizzate ed in esercizio, che non possiedono i requisiti minimi generali e specifici di cui alla sezione prima, devono adeguarvisi entro 5 anni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.

Art. 4

Controllo del mantenimento dei requisiti.

1. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio espleta i controlli sulle strutture veterinarie, finalizzati alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di cui all'art.3.

2. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale.

SEZIONE PRIMA

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE

1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALI E AMBULATORIO VETERINARIO.

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici.
- Deve insistere su unità edilizie separate da locali o impianti aventi finalità commerciali o artigianali o allevatoriali.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione, inoltre pavimento e pareti (fino a 2 mt) devono essere lavabili e disinfettabili;
- impianto idrico

Requisiti minimi tecnologici

Deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

Deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- affissione dell'orario e delle modalità di accesso alla struttura;
- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;

2. CLINICA VETERINARIA - CASA DI CURA VETERINARIA

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria-casa di cura veterinaria è

la seguente:

- sala d'attesa;
- area per adempimenti amministrativi;
- sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- locale per la chirurgia;
- area per la diagnostica radiologica;
- area per il laboratorio d'analisi interno;
- spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- servizi igienici.
- la clinica - casa di cura veterinaria deve insistere su unità edilizie separate da locali o impianti aventi finalità commerciali o artigianali o allevatoriali.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione, inoltre pavimento e pareti (fino a 2 mt) devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- impianto idrico;
- telefono.

Requisiti minimi tecnologici

La clinica veterinaria - casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

La clinica - casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- affissione dell'orario di attività e di apertura e delle modalità di accesso alla struttura;
- presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza;

3. OSPEDALE VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- sala di attesa;
- sale per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
- locale per la chirurgia;
- locale per la diagnostica radiologica;
- locale per il laboratorio d'analisi interno;
- locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- locale separato per il ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- servizi igienici;
- locali ad uso del personale;
- locale per l'amministrazione.
- l'ospedale veterinario deve insistere su unità edilizie separate da locali o impianti aventi finalità commerciali o artigianali o allevatoriali.

Requisiti minimi tecnologici

L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione, inoltre pavimento e pareti (fino a 2 mt) devono essere lavabili e disinfettabili;
- impianto idrico;
- telefono.

Requisiti minimi organizzativi

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- affissione dell'orario di apertura e delle modalità di accesso alle strutture nell'arco delle 24 ore;
- presenza di almeno un medico veterinario nell'arco delle 24 ore;

4. LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

- locale per l'accettazione dei campioni;
- locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- sala separata per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- servizi igienici.
- il laboratorio veterinario d'analisi deve insistere su unità edilizie separate da locali o impianti aventi finalità commerciali o artigianali o allevatoriali.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:

- nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione, inoltre pavimento e pareti (fino a 2 mt) devono essere lavabili e disinfettabili;
- impianto idrico;
- telefono.

Requisiti minimi tecnologici

Il laboratorio veterinario d'analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario d'analisi deve almeno possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- affissione dell'orario di apertura e delle modalità di accesso;